

Sezione: SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 299

Anno: 2007

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 04/12/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

Composta da

Dott. Antonino Sancetta	Presidente
Dott. Salvatore Cilia	Consigliere relatore
Dott. Giuseppe Cozzo	Consigliere
Dott. Luciana Savagnone	Consigliere
Dott. Mariano Grillo	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.299/A/2007

Sul ricorso in appello in materia di pensioni militari, iscritto al n. 2230 AC del registro di segreteria, presentato dal signor S. F., elettivamente domiciliato in Palermo via Corso Alberto Amedeo n. 74, presso lo studio del suo procuratore avvocato Alfonso Napoli, per la riforma della sentenza n. 473 del 3 febbraio 2006, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, e nei confronti del Ministero dell' Interno.

Uditi all'udienza dell' 8 novembre 2007 il relatore, consigliere Mariano Grillo, e l'avvocato Napoli per l'appellante.

Visti tutti gli atti della causa.

FATTO

Il signor S. F., Ispettore superiore della Polizia di Stato in pensione dal 1.10.1995, ha proposto appello alla sentenza n. 473 del 2006 con la quale il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso tendente ad ottenere il computo nella base pensionabile dell'assegno funzionale con la maggiorazione del 18%. L'appellante afferma che l'assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità e come tale entra automaticamente a far parte della base pensionabile e quindi è suscettibile della maggiorazione 18%, prevista dall'art. 1, comma 6 della legge n. 177 del 1976. Infine precisa che l'indennità di funzione non poteva esser elencata nel suddetto articolo della legge n. 177 perché introdotto nell'ordinamento successivamente. Nei termini chiede la riforma della sentenza appellata, con condanna dell' Amministrazione a corrispondere sul dovuto interessi e rivalutazione monetaria.

Il Ministero dell'Interno resiste con memoria depositata l' 1 giugno 2007 dal Dipartimento della pubblica Sicurezza, che afferma che il primo Giudice ha giustamente deliberato dato che l'esclusione dalla maggiorazione del predetto assegno è stato stabilito dall' Ufficio di controllo e dalle deliberazioni delle Sezioni riunite e da talune decisioni di altre sezioni d'appello della Corte dei conti.

All'udienza parte appellante ha confermato la domanda.

DIRITTO

L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale è del tutto legittima perché detto assegno si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità e fa parte integrante della base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio nel quale deve ritenersi inclusa la suddetta retribuzione individuale di anzianità.

Il Collegio osserva al riguardo che l'assegno funzionale è stato previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato dall'art. 6 del d.l. 387/1987, convertito con modificazioni nella legge 472 del 1987. Ai sensi della norma suddetta l'assegno funzionale costituisce una voce del trattamento economico degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti, nonché appartenente ai ruoli dei Corpi di polizia dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate e al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità e, insieme ad altri criteri di determinazione, viene a costituire il trattamento economico, i cui nuovi importi hanno effetto (art. 6 c. 5) sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata Tesoro ed altro.

In relazione alle predette disposizioni la Prefettura di Palermo, provvedendo alla liquidazione della pensione, ha inserito l'assegno di funzione nella base pensionabile, ma, pur ritenendolo pensionabile, non lo ha incluso tra gli assegni di cui agli artt. 43, 1° comma, e 53, 1° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 e, pertanto, non lo ha assoggettato alla maggiorazione del 18%.

L'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177 del 1976, per il personale civile, stabilisce: "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato; c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato; e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Il successivo comma 2 prevede: "Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la

valutazione nella base pensionabile". Analoghe disposizioni prevede, per il personale militare, l'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall' art. 16, l. 29 aprile 1976, n. 177, e stabilisce che: "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751." Il successivo comma prevede che: "Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile."

Il Giudice di primo grado, seguendo la medesima linea di ragionamento dell'Amministrazione ha ritenuto che l'assegno funzionale non ha natura stipendiale, bensì di assegno accessorio e che, sebbene pensionabile, non possa esser aumentato del 18% in assenza di una espressa previsione normativa che ne indichi l'inclusione nella base pensionabile ex art. 15 o 16 della legge n. 177/76.

Secondo tale interpretazione e applicazione della norma, i "fini" cui fa riferimento il secondo comma degli artt. 43 e 53 su riportati, sarebbero costituiti soltanto dalla maggiorazione e non anche dall'assegno in questione, il quale diversamente dalla maggiorazione è stato computato nella base pensionabile dell'appellante.

In proposito la Sezione ha costantemente affermato che in realtà sia l'art. 15 che l'art. 16 della legge n. 177 del 1976 contengono tre diverse norme.

La prima, sostituendo integralmente le norme suddette contenute nel primo comma degli articoli 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/73, ribadisce sostanzialmente il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all'ultimo stipendio o ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati dalle norme.

La seconda prevede una maggiorazione automatica del 18% dell'intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente.

In definitiva, in base a queste due prime norme, la base pensionabile è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dal 1° comma degli articoli 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/73, ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa e specifica previsione legislativa: il tutto viene poi assoggettato alla ritenuta del 18%.

La terza norma è stata posta, invece, dal legislatore allo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive che consentissero l'inserimento nella base pensionabile di altri assegni o indennità non indicati esplicitamente e tassativamente dal 1° comma degli articoli citati. Pertanto, quest'ultima norma, evocata nella prassi e dalla giurisprudenza per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità, ha soltanto lo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della

maggiorazione del 18%, la cui applicazione è assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile.

Deriva da quanto precede che, nella specie, poichè l'Amministrazione ha incluso nella base pensionabile dell'appellante l'assegno funzionale in questione, computandolo nel totale pensionabile e percentualizzandolo, anche ad esso deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18% oltre la rivalutazione monetaria.

Sui ratei maturati ai sensi dell'art. 45, c.6, della legge 23.12.1998, n. 448, e dell'art. 14, c.6, della legge 30.12.1991 n. 412, sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c., da portarsi in detrazione delle eventuali maggiori somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto riconosce al signor S. F. il diritto alla maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle maggiori somme dovute con rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo l' 8 novembre 2007.

L'ESTENSORE
f.to(Mariano Grillo)

IL PRESIDENTE
f.to (Antonino Sancetta)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 04/12/2007

Il Direttore della Segreteria
f.to (Dott. Nicola Daidone)